

Ufficiale Elettorale...a tempo determinato?

di Gaetano De Vita

Le imminenti elezioni regionali del 28 e 29 marzo cominciano già a creare fibrillazioni organizzative nei comuni che si apprestano ad allestire la complessa macchina operativa finalizzata allo svolgimento di tutte le attività inerenti il procedimento elettorale.

Tra le varie difficoltà con le quali gli uffici elettorali comunali dovranno cimentarsi, assume sempre maggiore rilievo quella relativa alla carenza di personale che ormai potremmo definire strutturale. Certo è che affrontare un procedimento elettorale così impegnativo come quello delle elezioni regionali senza un'adeguata struttura in termini di personale dipendente produce non poche preoccupazioni nelle amministrazioni comunali.

In questo contesto si è manifestata, in alcune amministrazioni, la volontà di impegnare nelle funzioni di ufficiale elettorale il personale non di ruolo del comune in quanto assunto a tempo determinato per eccezionali esigenze.

Al riguardo è stato ricordato che il recente DPR n. 79/2009 ha introdotto una simile possibilità per le figure di Ufficiale d'anagrafe e di ufficiale dello stato civile, provvedendo a modificare espressamente sia il regolamento anagrafico (DPR n. 223/89) che l'ordinamento dello Stato Civile (DPR n. 396/2000).

Ma poiché non esistono analoghi provvedimenti legislativi in merito al diritto elettorale, è necessario affrontare la questione facendo riferimento alla vigente normativa in materia elettorale ed in particolare prendendo in esame le seguenti norme:

- art. 4 bis del dpr. n. 223/1967;
- art. 2, comma 30, della legge finanziaria 2008.

L'art. 4 bis è stato introdotto dalla legge n. 340/2000 (art. 26 – comma 1) che recava disposizioni per la delegificazione e per la semplificazione di procedimenti amministrativi.

La suddetta normativa introduceva, per la prima volta, nel nostro ordinamento giuridico la figura dell'ufficiale elettorale.

Tale riforma procedeva, comunque, su due binari:

1. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti l'ufficiale elettorale era un organo



monocratico, cioè il sindaco in qualità di ufficiale di governo.

Il sindaco poteva delegare o revocare le funzioni di ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Al riguardo si ritiene che l'espressione “funzionario del comune” indicava non tanto l'inquadramento in una categoria professionale, quanto la caratteristica di incardinamento funzionale nella dotazione organica del comune, nel senso, cioè, che le funzioni di ufficiale elettorale potevano essere delegate ad un dipendente di ruolo dell'ente.

2. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti l'ufficiale elettorale era la Commissione elettorale comunale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del T.U.

L'art. 4 bis è stato completamente riscritto dall'art. 10 della legge n. 270/2005. In base alla suddetta ulteriore modifica normativa in ogni comune le funzioni di ufficiale elettorale venivano assunte dalla commissione elettorale comunale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del dpr n. 223/67.

Soltanto nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, la commissione elettorale poteva delegare le funzioni di ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune.

In questo impianto normativo è intervenuta infine la legge finanziaria 2008, la quale al comma 30 dell'art. 2, ha previsto che le funzioni della commissione elettorale comunale in

materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, mentre le funzioni relative alla nomina degli scrutatori permangono in capo alla commissione elettorale comunale. Allo stato attuale, pertanto, le competenze in merito alla materia elettorale sono suddivise, in modo del tutto chiaro, per competenza, tra i seguenti organi:

- a) Responsabile dell'ufficio elettorale comunale (tenuta e aggiornamento delle liste elettorali);
- b) Commissione elettorale comunale (nomina degli scrutatori e aggiornamento del relativo albo).

Rimaneva aperto, per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, il problema relativo al destino dell'ufficiale elettorale (funzionario del comune) già delegato ai sensi della previgente normativa. In effetti tutti i comuni avrebbero dovuto procedere alla nomina del responsabile dell'ufficio elettorale comunale che assorbe ora, ope legis, i compiti e le funzioni dell'ufficiale elettorale.

Data questa situazione normativa, la questione iniziale può essere posta in questi termini:

è possibile nominare responsabile dell'ufficio elettorale comunale un dipendente del comune assunto a tempo determinato?

A questo punto la risposta non può non tener conto anche della vigente normativa contrattuale.

Il vigente CCNL stabilisce che ai dipendenti a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dallo stesso CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine.

Sarà, quindi, compito dell'ente stabilire se la professionalità e la competenza necessaria per espletare i delicati compiti di Responsabile dell'Ufficio elettorale comunale (tra cui la tenuta e l'aggiornamento delle liste elettorali) possano essere compatibili con l'impiego a tempo determinato. Fermo restando, ovviamente, la competenza del sindaco, in qualità di ufficiale di governo, in merito ad una siffatta valutazione.

segue da pagina 1: **In Accademia**

Generali della Regione Emilia Romagna Stefano Cavatorti, ha affrontato le "Competenze legislative regionali dopo la legge costituzionale 22/11/1999, n.1", "La disciplina transitoria dell'art.5", "Il ruolo della Regione e i rapporti con i Comuni e lo Stato in fase transitoria" ed "Il ruolo della Regione in presenza di legge elettorale regionale";

il Vice Presidente ed esperto ANUSCA Sergio Santi ha parlato del "calendario delle operazioni – la revisione straordinaria delle liste elettorali", oltre che di altri adempimenti per la votazione;

il Dirigente dell'area elettorale del Ministero dell'Interno, Vice Prefetto Fabrizio Orano, che, dopo il saluto del Presidente Paride Gullini, nella mattinata del 2 febbraio ha aperto i lavori illustrando i "Possibili scenari di modifica sul contenzioso elettorale, alla luce dell'esercizio delle deleghe al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo", il "Nuovo modello del Verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale di sezione per le elezioni regionali" e, nella sessione del 3 febbraio, insieme a Santi, la "Presentazione delle candidature per le elezioni regionali: l'autenticazione delle sottoscrizioni, il rilascio della certificazione di iscrizione nelle liste elettorali", "la nomina degli scrutatori" ed infine "la predisposizione e l'autenticazione delle liste da usare per la votazione".

Al termine del dibattito e dei numerosi quesiti presentati ai relatori dagli attenti partecipanti al corso in Accademia, abbiamo intervistato il Vice Prefetto Orano.

Domanda: Dr. Orano, qual è stato il tema del suo intervento?

Risposta: La mia relazione si è incentrata sostanzialmente sui problemi dei Comuni per l'effettuazione delle elezioni regionali, nello specifico ho cercato di fare una panoramica il più esaustiva possibile sulle differenti competenze di Stato, Regioni e Comuni.

D.: Ritene che l'aggiornamento degli operatori che svolgono mansioni in ambito elettorale sia



Il saluto in Accademia del Presidente ANUSCA Paride Gullini ai partecipanti del corso sulle Elezioni Regionali. Al suo fianco, Stefano Cavatorti, dirigente della Regione Emilia-Romagna ed il Vice Prefetto Fabrizio Orano del Ministero dell'Interno



La sala plenaria dell'Accademia affollata dai partecipanti, molto interessati alla "due giorni" sulla materia Elettorale



Il Vice Prefetto Fabrizio Orano, Dirigente dell'Area Elettorale del Ministero dell'Interno, che ha aperto i lavori del Seminario dello scorso 2-3 febbraio

importante?

R.: Gli adempimenti non sono affatto semplici, soprattutto perché le leggi sono in costante cambiamento. Tenga presente che tante Leggi Regionali sono state emanate proprio in questi giorni ad un passo dall'appuntamento elettorale, perciò risulta chiaro che questa e le altre iniziative organizzate da ANUSCA su questo tema sono importantissime per i dipendenti comunali.

D.: Lei è qui oggi in rappresentanza del Ministero dell'Interno: un segnale della vicinanza dello Stato ai Comuni?

R.: Certamente sì. Siamo qui oggi, nonostante le condizioni climatiche particolarmente avverse, proprio per testimoniare la nostra sensibilità nei confronti della realtà comunale, che di fatto è quella che, pur tra tante difficoltà, garantisce il corretto svolgimento del procedimento elettorale e alla quale come Ministero dobbiamo sempre tanto.



In alto, da sinistra: il Vice Presidente ANUSCA Sergio Santi, esperto della materia Elettorale, al tavolo insieme al Vice Prefetto Orano, al Dirigente Regionale Cavatorti ed al Presidente ANUSCA Gullini



A fianco: Stefano Cavatorti Dirigente Ufficio Affari Generali della Regione Emilia-Romagna



www.sorge.it

SERVIZIO ORGANIZZAZIONI GENERALI

UFFICIO ANAGRAFE
UFFICIO STATO CIVILE
UFFICIO ELETTORALE
UFFICIO TRIBUTI

Gli **elettroarchivi** e gli **schedari a piani rotanti** **SORGE** consentono di archiviare e classificare materiale cartaceo di ogni tipo e formato. L'ampia gamma di modelli, unita ad una notevole flessibilità produttiva, ci consentono di proporre **soluzioni personalizzate** che, in termini tecnico-economici, risultano interessanti per **COMUNI** di ogni dimensione



SORGE s.a.s. - ITALY - email: info@sorge.it
 via Gabbie 10, 20122 Milano - tel.: 02 5831 8067 fax: 02 5831 8151

“L'Opinione”: Mille proroghe, mille deroghe

Slitta al 2011 il taglio di assessori e consiglieri negli Enti locali

di Patrizia Dolcimele*

Anno XXV, numero 2 • febbraio 2010

a.n.u.s.c.a.

Notiziario

Slitta al 2011 il taglio di consiglieri e assessori comunali e provinciali ed il tetto alle indennità dei consiglieri regionali non potrà superare quello di deputati e senatori.

Le prossime elezioni amministrative, previste per il prossimo 28-29 marzo, quindi, non troveranno variazioni rispetto al passato. Appare questa la più evidente novità inserita nel decreto legge cosiddetto “milleproroghe” approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2010.

Il taglio del numero di consiglieri e assessori comunali e provinciali era stato annunciato e poi previsto dalla legge n.191 del 23.12.2009 e avrebbe dovuto comportare un risparmio di denaro pubblico stimato dal ministro di 213 milioni di euro nel triennio 2010-2012.

Il provvedimento, contenuto nella finanziaria, aveva comprensibilmente sollevato molte polemiche, provocando la forte turbativa dei rapporti istituzionali tra enti locali e Governo e la dura contestazione da parte dei sindaci tramite l'ANCI, che si è fatta primo portavoce delle lamentele.

Le misure contenute nella manovra prevedevano, infatti, che i Comuni dovessero ridurre di un quarto i consiglieri e di un quinto gli assessori, per le Province invece sarebbe dovuta scattare una diminuzione del 20% degli assessori.

Il decreto mille proroghe inoltre reintroduce la possibilità di nominare i direttori generali, in deroga alla norma del comma 185 dell'art. 2 della finanziaria, ma solamente per i Comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti.

Quanto alle Regioni, è stabilito che le indennità complessive dei consiglieri, comprensive, dunque, di rimborsi spese e diarie, non eccedano i limiti delle indennità parlamentari.

Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri ha accolto un'altra delle



Patrizia Dolcimele, esperta ANUSCA e recente collaboratrice dell'ufficio stampa dell'Associazione, che la redazione intende ringraziare.

richieste fatte da Anci: alleggerire il patto di stabilità interno.

Sul fronte finanziario rileva come il provvedimento assegna al fondo per l'estinzione anticipata dei mutui accesi dagli enti locali 30 milioni l'anno per il periodo 2010-2012.

Per Comuni e Province resta, comunque, il taglio dei trasferimenti per dodici milioni di euro previsto dalla finanziaria per l'anno in corso e, sempre nel rispetto del criterio di contenimento della spesa pubblica, il decreto prevede, per ciascuna Regione “a decorrere al primo rinnovo del consiglio regionale” successivo all'entrata in vigore della legge, la ridefinizione dell'importo degli emolumenti a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali per il loro mandato “in modo da non eccedere complessivamente, in alcun caso, l'indennità spettante ai membri del Parlamento”. Punto nodale del provvedimento è l'articolo 4 che attribuisce provvisoriamente al Prefetto competente per Provincia il potere di impulso e quello sostitutivo in caso di inadempimenti degli

enti locali su alcuni obblighi come l'approvazione del bilancio di previsione.

Il comma 2 individua invece la base annuale sulla quale il Viminale determina i contributi agli enti locali in attesa del “federalismo fiscale”, in attesa del quale si conferma per il triennio 2010-2012 l'attribuzione a Province e Regioni a statuto ordinario di una quota di compartecipazione all'Irpef. Infine viene confermato a Comuni e Province, anche il Fondo per l'estinzione anticipata dei mutui e prestiti obbligazionari accesi dagli Enti locali con 30 milioni di euro l'anno.

***Vicesegretario del Comune di Baranzate**

